

COMUNE DI ADRIA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)
ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013

Approvato con deliberazione di C. C. n. 52 del 21.12.2015

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Adria.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il D.M. 7 novembre 2014.

Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare e modificare, per quanto incompatibili, il Regolamento comunale ex art. 12 della Legge 241/1990, nonché ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche, tributarie, tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 159/2013:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia

stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;

- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 10 del DPCM159/2013;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

ART. 3– AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria e alle prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, erogate dal Comune di Adria.

Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- gli interventi di sostegno al reddito quali i contributi economici e le agevolazioni tributarie comunali;
- gli interventi economici a integrazione delle rette per servizi residenziali per anziani e disabili;
- il servizio asilo nido e i servizi educativi per l'infanzia, il servizio socio-educativo, le agevolazioni di mensa e trasporto scolastico;
- ogni altra prestazione/servizio socio-assistenziale non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogati dal Comune.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge.

ART. 4 – TIPOLOGIE DELLE ATTESTAZIONE ISEE

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE viene determinato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dagli art. 6, 7 e 8 del DPCM n. 159/2013.

Le modalità di calcolo dell'indicatore differiscono in ragione delle prestazioni richieste e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo familiare.

Gli ISEE previsti dal DPCM n. 159/2013, da utilizzare ai fini del presente regolamento, sono i seguenti:

ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;

ISEE Sociosanitario: per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone con disabilità e/o non autosufficienti, il richiedente può scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello "standard". Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;

ISEE Sociosanitario-Residenze: per l'accesso alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali – RSA, residenze protette), ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario NON inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

Tale componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio e quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini affettivi ed economici;

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, viene presa in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne;

ISEE corrente: riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo (cessazione o sospensione dal lavoro), con una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE precedentemente calcolato.

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DSU

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni autocertificate dal cittadino con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Il cittadino, in relazione alla prestazione richiesta, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare, utilizzando i modelli approvati con il DM del 7/11/2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE".

La DSU è presentata ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 241/1997 o alla sede INPS competente per territorio.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art. 10, comma 1, del DPCM n. 159/2013).

A norma dell'art. 10, comma 2 del DPCM 159/2013, il richiedente può presentare, entro il termine di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE del proprio nucleo familiare. Gli effetti del nuovo ISEE che ne deriva decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

E' comunque facoltà del Comune richiedere la presentazione di una DSU aggiornata – e quindi di un nuovo ISEE - nel caso di variazioni familiari o in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013

ART. 6 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale è stata presentata l'attestazione sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la volontà della Giunta Comunale di stabilire scadenze diverse.

Le prestazioni sociali agevolate attivate in base ad un ISEE corrente, la cui validità è di 2 mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni proseguono fino alla naturale scadenza e per il loro rinnovo i richiedenti dovranno presentare un nuovo ISEE.

ART. 7– CRITERI GENERALI DI ACCESSO

Possono accedere alle prestazioni sociali agevolate i cittadini italiani, i cittadini comunitari nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998, iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Adria che si trovino in particolari condizioni economiche.

Hanno carattere di priorità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 328/2000: le persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Adria, che si trovino in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Per accedere alle prestazioni è necessario presentare l'attestazione ISEE, secondo le tipologie elencate nel precedente art. 4, al fine di individuarne l'ammissione e le relative

quote di compartecipazione a carico dell'utente.

E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare l'attestazione ISEE per le prestazioni sociali per le quali l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio sono correlati all'ISEE. In tal caso l'utente accetterà di sostenere la piena compartecipazione alla spesa nella misura fissata dalla Giunta Comunale o verrà escluso dalla prestazione.

La Giunta Comunale, con propri atti, individua i criteri per beneficiare delle prestazioni sociali agevolate e i livelli e soglie ISEE di accesso.

ART. 8 – ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

In relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario, il Comune può prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

La Giunta Comunale può stabilire, con apposito atto, ulteriori criteri di determinazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, quali, ad esempio:

- il possesso di autoveicoli e motoveicoli superiore un certo valore/cilindrata;
- il possesso di patrimoni oltre un certo valore.

ART. 9 – SITUAZIONI NELLE QUALI I RICHIEDENTI NON DISPONGONO DI UNA ATTESTAZIONE ISEE OVVERO DISPONGONO DI UNA ATTESTAZIONE ISEE DIFFORME OVVERO DI UNA ATTESTAZIONE ISEE PROVVISORIA

In caso di imminente scadenza dei termini di bando per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, il richiedente, qualora ancora non disponga della conseguente attestazione ISEE, può presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione dell'ISEE.

Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, il cittadino può presentare una nuova DSU oppure richiedere ugualmente la prestazione agevolata corredandola di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. In mancanza di tale documentazione l'attestazione ISEE è ritenuta non valida.

L'attestazione provvisoria dell'ISEE presentata dal cittadino ai sensi dell'art.11, comma 8 del DPCM 159/2013 è valida ai fini della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione sarà subordinata all'acquisizione dell'ISEE definitivamente attestato

ART. 10 – STATO DI ABBANDONO E DI ESTRANEITA' (art. 6 e 7 DPCM 159/2013)

I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo, in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, da parte dei servizi sociali delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge, per la costituzione, ai fini ISEE, di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza (art. 3, comma 3, lett. e DPCM 159/2013);
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Per il procedimento di cui alla lettera a), in ottemperanza a quanto previsto dal decreto che ha approvato il modello della nuova DSU, per l'accertamento, da parte dei servizi sociali, dell'abbandono del coniuge occorre che i servizi stessi abbiano già in corso un procedimento amministrativo dal quale risulti tale stato di abbandono (vedi istruzioni, Parte 2 – DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.3, lett. e).

Per i procedimenti di cui alle lettere b) e c), il soggetto che chiede l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea

documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione (assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari, presenza di denunce.....). Il Servizio Sociale, a seguito dell'istruttoria condotta anche con l'ausilio della Polizia Locale, accerta la sussistenza ovvero la non sussistenza ovvero l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

ART. 11 – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AI COSTI DEI SERVIZI

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

La Giunta Comunale, tenuto conto che l'indicatore della situazione economica equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, come previsto dagli art. 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013, definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, specifiche modalità di calcolo per determinare la quota di compartecipazione dell'utenza.

La Giunta Comunale stabilisce, in base al costo effettivo di ciascun servizio:

- la quota di contribuzione massima (valore massimo di compartecipazione alla spesa);
- l'eventuale quota minima di contribuzione (valore minimo di compartecipazione);
- l'ISEE minimo (valore al di sotto del quale non è dovuta la compartecipazione alla spesa o è dovuta la quota minima)
- l'ISEE massimo (valore al di sopra del quale è prevista la quota massima di compartecipazione alla spesa);
- la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - ▶ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - ▶ secondo il criterio della progressione lineare.

ART. 12 – PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il servizio comunale competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta, evidenziando o allegando l'attestazione ISEE.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altra documentazione utile ai fini dell'istruttoria, in relazione alla tipologia del servizio o prestazione agevolata richiesta.

La documentazione, sussistendone le condizioni, si intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

ART. 13 – ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Nei casi per i quali si renda necessario attivare d'ufficio la presa in carico per situazioni di emergenza indifferibili (tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale) il competente servizio sociale comunale sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, con istruttoria abbreviata, ai fini dell'attivazione dell'intervento, anche prescindendo dalla presentazione dell'attestazione ISEE, salvo la successiva regolarizzazione della documentazione a completamento della pratica.

CAPO II – SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

ART. 14 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre le

condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Gli interventi possono consistere in erogazione di contributi economici e/o beni materiali, ovvero esenzione dal pagamento di determinati servizi, secondo i progetti personalizzati, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale/familiare, individuati dal competente servizio sociale.

Le tipologie di interventi di sostegno economico sono:

- contributi minimo vitale (inteso come limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita);
- contributi ordinari;
- contributi straordinari.

La Giunta Comunale determina annualmente il valore del contributo massimo erogabile e il valore ISEE della soglia di accesso per ciascuna tipologia di intervento.

L'entità del contributo minimo vitale non potrà essere superiore alla differenza tra il valore ISEE agganciato al valore dell'assegno sociale INPS e l'ISEE del beneficiario.

Il contributo ordinario è un sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà. L'entità del contributo ordinario non può essere superiore alla differenza tra il limite ISEE stabilito per l'accesso al contributo ed il valore dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento, e comunque non oltre il valore del contributo massimo erogabile stabilito dalla G.C. Il contributo ordinario è concesso di regola per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi in relazione alla rispondenza con il progetto concordato.

Il contributo straordinario, in relazione alla situazione contingente straordinaria o eccezionale, è proposto dal servizio sociale nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno (spese impreviste, eventi luttuosi, abbandono o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, ripristino delle utenze essenziali). L'entità del contributo non potrà essere superiore all'importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Gli utenti che beneficiano del contributo straordinario non potranno ricevere eventuali altri sussidi nel mese di erogazione del contributo straordinario.

ART. 15 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Possono accedere agli interventi del presente articolo i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- sfratto immediatamente esecutivo;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio.

L'intervento economico è finalizzato a sostenere l'avvio di nuova locazione mediante contributo a sostegno delle spese contrattuali e di affitto.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente:

- il limite ISEE per l'accesso agli interventi;
- l'entità del contributo massimo concedibile;
- i criteri di priorità (famiglie con figli minori; anziani e disabili ecc.);
- la durata degli interventi.

ART. 16 – INTERVENTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

Il Comune interviene a favore delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia non assistibili a domicilio, in condizioni economiche insufficienti a provvedere alla copertura integrale della retta presso strutture residenziali, sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013

La misura dell'intervento economico è stabilita come differenza tra la retta della struttura – riferita alla sola quota alberghiera – presso cui è inserita la persona assistita e la capacità di quest'ultima di provvedere alla copertura.

La valutazione delle condizioni economiche del richiedente l'integrazione è effettuata considerando:

- l'utilizzo dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'interessato, a condizioni che non si tratti di immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
- l'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare dell'interessato;
- l'eventuale componente aggiuntiva dei figli non conviventi.

L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico del ricoverato.

L'utente è tenuto a versare direttamente alla struttura ospitante:

- le pensioni ed indennità in suo godimento, ad eccezione della quota per le spese personali pari al 25% del minimo INPS,
- la componente aggiuntiva a carico dei figli non conviventi.

Gli assistiti che nel corso del ricovero, dovessero beneficiare di arretrati di pensione e/o ulteriori trattamenti pensionistici, sono tenuti a versare nelle casse comunali le somme, a titolo di rimborso e fino a concorrenza della spesa sostenuta dal Comune.

CAPO III - CONTROLLI

ART. 17 - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE UNICHE

Il Comune, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del DPCM 159/2013 e ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU.

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante.

I controlli sulle DSU sono attivati:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con le informazioni contenute nelle banche dati ai quali il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, catasto ecc.);
- mediante il protocollo d'intesa stipulato con la Guardia di Finanza, qualora vengano rilevati elementi di incongruità/difformità non giustificabili.

E' facoltà del Comune richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella DSU, eccetto il caso di mero errore materiale, ovvero la mancata esibizione della documentazione richiesta dall'Ente, comporta la revoca dei benefici concessi, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, ed irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 38, c. 3, della Legge n. 122/2010, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 46 della Legge 445/2000.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 12.12.2005.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono il calendario scolastico/educativo restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico/educativo.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

